

# MODULO

**LLOYD'S**

Codice Ramo <b>04</b>	Codice Correspon. <b>102689JUQ</b>	Codice Lloyd's Broker <b>750RFI</b>	Codice Doc. (*) <b>B</b>	Binder <b>B0750RNMFP1408817</b> <b>B0750RNMGI1408936</b>
			(*)	F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder

Tipo di assicurazione : « **Responsabilità Civile e Amministrativa** »

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° 1907265

Nome dell'Assicurato o Contraente: **COMUNE DI GENOVA**  
 Indirizzo : **Palazzo Tursi - Via Garibaldi 9**  
 CAP e Città **16124 Genova**  
 Codice Fiscale: **00856930102**

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)  
 dalle ore 24:00 del 30/09/2015 alle ore 24:00 del 30/09/2016

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto : *Non previsto;*

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo: Scheda di copertura – Wording – Clausola LMA5096

**Quota Lloyd's: 100.00%**

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:

vedi schede di copertura allegate

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
€ 53.355,64	€ 5.335,56	€ 58.691,20	€ 13.058,79	€ 71.750,00

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: **Unica Rata Senza Regolazione**

Numero totale di pagine allegate al presente Modulo : 39 (trentanove)

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	Assicurato/Contraente	Rappresentante Generale per L'Italia dei Lloyd's In nome e per conto dei Membri Sottoscrittori che assumono il rischio di cui al presente contratto
24 settembre 2015		<b>IL DIRIGENTE</b> Dot. Alessio Canepa	 <b>VITTORIO SCALA</b> RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEI MEMBRI SOTTOSCRITTORI CHE ASSUMONO IL RISCHIO DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP n°35 DEL 26/05/2010

Il Contraente : **IL DIRIGENTE**  
Dot. Alessio Canepa

Il pagamento del Premio per l'importo di ..... è stato fatto in mie mani  
 in data ..... L'Incaricato .....

**SCHEDA DI COPERTURA 1**

La presente scheda composta di pagine 1 (una) costituisce una parte integrante del presente contratto.

Assicurati: <b>Comune di Genova e A.S.TER SpA solo per i Dipendenti tecnici;</b>				
Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio previsto dalla presente scheda di copertura:	<b>BRT 2987</b> <b>AGM 2488</b>	<b>60%;</b> <b>40%</b> <b>100%</b>		
Massimale per sinistro e in aggregato annuo:	<b>€ 3.000.000,00 per sinistro;</b> <b>€ 5.000.000,00 in aggregato annuo;</b>			
Regolazione premio:	<b>non prevista</b>			
Retribuzioni Annuo Lorde:	<b>€ 130.000.000,00</b>			
Premio Netto per la presente Sezione	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio Annuo Lordo per la presente Sezione
<b>€ 48.355,64</b>	<b>€ 4.835,56</b>	<b>€ 53.191,20</b>	<b>€ 11.835,04</b>	<b>€ 65.026,25</b>
Franchigia:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>€ 25.000,00 per sinistro;</b>			
Periodo di validità temporale:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Retroattività dal 31/12/2007;</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Postuma 5 anni;</b>	

**Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)**

Premio lordo minimo per ogni applicazione: €150,00

**Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:**

- 0,44‰ nei casi in cui la durata dei lavori è inferiore o pari a 12 mesi;
  - 0,74‰ nei casi in cui la durata dei lavori è inferiore o pari a 24 mesi;
  - 1,14‰ nei casi in cui la durata dei lavori è inferiore o pari a 36 mesi;
- VALORE DELL'OPERA ASSICURABILE NON SUPERIORE A € 20.000.000,00**

**Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della attività di verifica**

Premio lordo minimo per ogni applicazione: €150,00

**Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:**

- 0,25‰ nei casi in cui la durata dei lavori è inferiore o pari a 12 mesi;
  - 0,40‰ nei casi in cui la durata dei lavori è inferiore o pari a 24 mesi;
  - 0,56‰ nei casi in cui la durata dei lavori è inferiore o pari a 36 mesi;
- VALORE DELL'OPERA ASSICURABILE NON SUPERIORE A € 15.000.000,00**

**SCHEMA DI COPERTURA 2**

La presente scheda composta di pagine 1 (una) costituisce una parte integrante del presente contratto.

Assicurati:	<b>Comune di Genova e A.S.TER SpA solo per i Dipendenti tecnici;</b>			
Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio previsto dalla presente scheda di copertura	<b>DCH386</b>	<b>31%;</b>		
	<b>QBE 1886</b>	<b>69%;</b>		
		<b>100%</b>		
Regolazione premio:	<b>non prevista</b>			
Retribuzioni Annuie Lorde:	<b>€ 130.000.000,00</b>			
Massimale per sinistro e in aggregato annuo:	<b>€ 3.000.000,00 in eccesso a € 5.000.000,00 in aggregato annuo previsto dalla scheda di copertura 1;</b>			
<b>Premio Netto per la presente Sezione</b>	<b>Accessori</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposte</b>	<b>Premio Annuo Lordo per la presente Sezione</b>
<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 5.500,00</b>	<b>€ 1.223,75</b>	<b>€ 6.723,75</b>
Franchigia:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>€ 5.000.000,00 in eccesso a quanto previsto nella Scheda di copertura 1;</b>			
Periodo di validità temporale:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Retroattività dal 31/12/2007;</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Postuma: 5 anni;</b>	

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

BROKER INCARICATO: ITALBROKERS SpA

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

Il Contraente dichiara:

- 1. E' mai stata rifiutata, cancellata e/o non rinnovata da un qualunque assicuratore una qualunque precedente copertura assicurativa per il rischio qui assicurato? Si  No
- 2. Negli ultimi 5 anni sono mai state intraprese azioni legali e/o avanzate Richieste di risarcimento nei confronti dell'Assicurato non dichiarate agli Assicuratori? Si  No
- 3. L'Assicurato è a conoscenza di fatti e/o atti che potrebbero dare origine a Richieste di risarcimento nella presente polizza? Si  No

Data	L'Assicurato o il Contraente <i>Dr. Massimo...</i>
------	---

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

**CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA (LMA5096)**

**ATTENZIONE - la seguente clausola contiene informazioni importanti - SI PREGA DI LEGGERE  
ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

**Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.**

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di  
Lloyd's Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

## **Reclami**

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Ufficio Italiano di Lloyd's**  
**All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory &**  
**Compliance" Corso Garibaldi, 86**  
**20121 Milano**  
**Fax: 02 63788850**  
**E-mail: [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)**

**Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.**

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; [complaint.info@financial-ombudsman.org.uk](mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk).

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

**1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

**2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

**3. CONFERIMENTO DEI DATI**

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assicurativa (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligato in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anticiclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

**4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

**5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

**6. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

**7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Preso atto dell'informativa di cui sopra,**

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo  
Data

CONDIZIONI  
OPERANTI

L'interessato

Nome e Cognome leggibili

Firma

**IL DIRIGENTE**

**Dott. Alessio Canopa**

- c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo  
Data

ESTERNO  
RAPPRESENTANTE

L'interessato

Nome e Cognome leggibili

Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

\* Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta

Affidamento del servizio di copertura assicurativa  
**Capitolato tecnico – Rc Patrimoniale**



Stazione Unica Appaltante

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA  
CAPITOLATO TECNICO – RC PATRIMONIALE**

*Oggetto* **Polizza Rc Patrimoniale**

*Contraente* **Comune di Genova**  
Palazzo Tursi - Via Garibaldi, 9 – 16124 GENOVA  
C.F / P.IVA: 00856930102

*Decorrenza* 30 settembre 2015 (ore 24.00) – 30 settembre 2016 (ore 24.00)

8

DEFINIZIONI.....	4
SCHEDA DI COPERTURA .....	6
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE.....	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....	9
art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buonafede .....	9
art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni.....	9
art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia .....	9
art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	9
art. 5 - Aggravamento del rischio .....	9
art. 6 - Diminuzione del rischio .....	9
art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	10
art. 8 - Durata e proroga del contratto.....	10
art. 9 - Oneri fiscali .....	10
art. 10 - Foro competente.....	10
art. 11 - Rinvio alle norme di legge – Interpretazione del contratto.....	10
art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Ln. 136/2010.....	10
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA</b>	
<b>AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>12</b>
art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	12
art. 14 - Oggetto dell'assicurazione .....	12
art. 15 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi .....	12
art. 16 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale .....	13
art. 17 - Limiti di Indennizzo - Franchigia.....	13
art. 18 - Rischi esclusi dall'assicurazione.....	13
art. 19 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività.....	13
art. 20 - Garanzia Postuma.....	14
art. 21 - Estensione territoriale .....	14
art. 22 - Persone non considerate terzi.....	14
art. 23 - Cessazione dell'assicurazione.....	14
art. 24 - Vincolo di solidarietà.....	14
art. 25 - Attività di rappresentanza.....	14
art. 26 - Sinistri in serie.....	14
art. 27 - Copertura sostituti .....	14
art. 28 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 .....	15
art. 29 - "Levata Protesti".....	15
art. 30 - Acquisizioni in economia.....	15
art. 31 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 .....	15
art. 32 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali.....	15
art. 33 - Continuous Cover.....	16
art. 34 - Clausola Broker .....	16
art. 35 - Regolazione del premio Determinazione del premio.....	17
<b>CONDIZIONI SPECIALI .....</b>	<b>19</b>
<b>(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA) .....</b>	<b>19</b>
<b>CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D.LEG. 163/2006 COME</b>	
<b>ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE.....</b>	<b>21</b>
<b>(GARANZIA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART.90 COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</b>	
<b>.....</b>	<b>21</b>
<b>COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO</b>	
<b>INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI .....</b>	<b>22</b>

**DEFINIZIONI ..... 22**

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ..... 23**

art. 1	- Oggetto dell'assicurazione .....	
art. 2	- Assicurato.....	
art. 3	- Condizioni di validità dell'assicurazione .....	
art. 4	- Determinazione dell'indennizzo .....	
art. 5	- Rischi esclusi dall'assicurazione .....	
art. 6	- Durata dell'assicurazione .....	
art. 7	- Estensione territoriale .....	
art. 8	- Massimale di assicurazione.....	
art. 9	- Pluralità di assicurati.....	
art. 10	- Vincolo di solidarietà.....	
art. 11	- Gestione delle vertenze di danno- Spese legali .....	
art. 12	- Dichiarazioni.....	
art. 13	- Altre Assicurazioni .....	
art. 14	- Premio .....	
art. 15	- Modifiche dell'assicurazione .....	
art. 16	- Obblighi dell'Assicurato/Contraente .....	
art. 17	- Disdetta in caso di sinistro .....	
art. 18	- Proroga dell'assicurazione .....	
art. 19	- Oneri fiscali.....	
art. 20	- Forma delle comunicazioni.....	
art. 21	- Foro competente .....	
art. 22	- Rinvio alle norme di legge .....	
art. 23	- Scoperto/Franchigia in caso di sinistro .....	

**CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D. LEG. 163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE ..... 27**

**(GARANZIA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 4-BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI)..... 27**

**DEFINIZIONI ..... 28**

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ..... 29**

art. 1	- Oggetto dell'assicurazione .....	
art. 2	- Assicurato.....	
art. 3	- Condizioni di validità dell'assicurazione .....	
art. 4	- Determinazione dell'indennizzo .....	
art. 5	- Rischi esclusi dall'assicurazione .....	
art. 6	- efficacia dell'assicurazione.....	
art. 7	- Estensione territoriale .....	
art. 8	- Massimale di assicurazione.....	
art. 9	- Pluralità di assicurati.....	
art. 10	- Vincolo di solidarietà.....	
art. 11	- Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza .....	
art. 12	- Dichiarazioni.....	
art. 13	- Decorrenza della copertura .....	
art. 14	- Modifiche dell'assicurazione .....	
art. 15	- Obblighi dell'Assicurato.....	
art. 16	- Cancellazione in caso di sinistro .....	
art. 17	- Tacito rinnovo.....	
art. 18	- Oneri fiscali.....	
art. 19	- Forma delle comunicazioni.....	
art. 20	- Foro competente .....	
art. 21	- Rinvio alle norme di legge .....	
art. 22	- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede.....	
art. 23	- Aggravamento del rischio .....	

art. 24 - *Diminuzione del rischio* .....

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

<b>Contraente:</b>	l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
<b>Dipendente/Amministratori :</b>	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
<b>Dipendente Tecnico:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
<b>Dipendente Legale:</b>	Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 23 L. 31.12.2012 n. 247 (Nuova Disciplina Ordinamento Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Sinistro:</b>	si configura un Sinistro quando, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, l'Assicurato riceve: <ul style="list-style-type: none"><li>- una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico;</li><li>- una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;.</li></ul>
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che grava sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
<b>Contabile:</b>	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
<b>Durata del Contratto:</b>	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
<b>Periodo di Efficacia:</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.
<b>Scheda di Copertura:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
<b>Retribuzioni Lorde ai fini del conteggio del premio:</b>	L'importo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personale dipendente riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli Amministratori.

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	Comune di Genova e A.S.TER Spa solo per i dipendenti tecnici
Domicilio	Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	00855693012
Massimo per sinistro	€ 3.000.000,00
Massimale in caso di corresponsabilità tra più assicurati	€ 8.000.000,00
Massimale in Aggregato annuo	€ 8.000.000,00
Franchigia per sinistro	€ 25.000,00
Data di retroattività	31/12/2007
Postuma	5 anni
<b>SOTTOLIMITI</b>	
Perdite Patrimoniali ad inidoneità dell'opera	€ 1.200.000,00
Danni alle opere	€ 1.200.000,00
Danni a macchinari e attrezzature o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori	€ 1.200.000,00
<b>SOTTOLIMITI per sinistro/anno relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche</b>	
Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità all'opera	€ 1.200.000
RETRIBUZIONI LORDE ANNUE PREVENTIVATE	€ 130.000.000,00
TASSO LORDO DI POLIZZA	.....//////.....
PREMIO LORDO ANTICIPATO	€ 71.750,00 - non prevista regolazione

**Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)**

Premio lordo minimo per ogni applicazione: €...150,00

**Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:**

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata sino a 12 mesi 0,44 %° .....  
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata sino a 24 mesi 0,74 %° .....  
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata sino a 36 mesi 1,14 %° .....  
VALORE DELL'OPERA ASSICURABILE NON SUPERIORE A €...20.000.000,00

**Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della attività di verifica**

Premio lordo minimo per ogni applicazione: €...150,00

**Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:**

Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata sino a 12 mesi 0,25 %° .....  
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata sino a 24 mesi 0,40 %° .....  
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata sino a 36 mesi 0,56 %° .....  
VALORE DELL'OPERA ASSICURABILE NON SUPERIORE A €...15.000.000,00

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

L'assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata da Comune di Genova, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d'ora o in futuro potranno essere espletati. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Affidamento del servizio di copertura assicurativa  
**Capitolato tecnico – Rc Patrimoniale**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

**art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

**art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 30/09/2015) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

**art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

**art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

**art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui è sinistro è stato portato a conoscenza dell'ufficio assicurazioni dell'Ente assicurato.

- 7.1 L'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o telefax o mail - agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
- 7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
  - 7.1.2 qualsiasi diffida scritta ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 7.1.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

- 7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso
- 7.3 l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.
- 7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto precisato ai commi 7.1. e 7.2 sopra comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.
- 7.5 senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

**art. 8 – Durata e proroga del contratto**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/09/2015 fino alle ore 24 del 30/09/2016 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

**art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

**art. 11 - Rinvio alle norme di legge – Interpretazione del contratto**

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

**art. 12 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Ln. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

**Capitolato tecnico – Rc Patrimoniale**

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/201.0, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**art. 13 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente sezione I della polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l'azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.

**art. 14 – Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate e terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno o più dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenze di atti od omissioni commessi da uno o più dipendenti, dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista la responsabilità dell'assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualsiasi organo di giustizia in materia civile o amministrativa.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- Il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa si sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957

- Il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell' Art. 1916 c.c.

nei confronti dei soggetti responsabili

L'assicurazione comprende inoltre:

- ✓ Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

L'Assicurato si obbliga a restituire agli Assicuratori, nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, gli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.

- ✓ Le somme anticipate dagli Assicuratori all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni, con obbligo restitutorio nei confronti degli Assicuratori nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
- ✓ Per effetto di quanto sopra, è fatto obbligo all'Assicurato di notificare agli Assicuratori le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni dei Dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso

**art. 15 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'Assicurazione di cui all'Art 14 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**art. 16 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione di cui all'Art. 14 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

**art. 17 - Limiti di Indennizzo - Franchigia**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 20 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.

**art. 18 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici indicati nella Scheda di Copertura;
- b) qualsiasi attività e/o competenza esercitata dall'Assicurato presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, nonché le attività comunque connesse e/o conseguenti alla responsabilità professionale derivante da attività veterinaria, medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e sperimentazione clinica, compreso ma non limitatamente ad altre forme di professioni collegate alla sanità.
- c) attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 25 che segue;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- g) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005 – titolo X;
- h) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile e per colpa grave;
- i) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato; nonché per i Danni
- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

**art. 19 – Assicurazione "Claims made" - Retroattività**

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti o Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura durante il Periodo di Efficacia quale definito in

questa polizza e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

**art. 20 - Garanzia Postuma**

Se, in qualsiasi momento durante la validità del contratto, uno o più soggetti per cui l'Ente è Assicurato cessa l'attività per morte, pensionamento o qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nel numero di anni indicati nella scheda di copertura successivi alla scadenza dell'incarico, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall'Ente Assicurato o da altri per suo conto, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.

**art. 21 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali, con la sola esclusione di quelli presenti in USA e Canada, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

**art. 22 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 25 che segue.

**art. 23 - Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 20 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

**art. 24 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**art. 25 - Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 18 b) si precisa che l'Assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Dipendenti in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

**art. 26 - Sinistri in serie**

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

**art. 27 - Copertura sostituiti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituiti dal

momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

**art. 28 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008**

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Ente Assicurato indicato sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**art. 29 - "Levata Protesti"**

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

**art. 30 - Acquisizioni in economia**

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

**art. 31 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

**art. 32 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Si conviene che gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall'imputato o dal P.M..

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, gli Assicuratori rimborseranno le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

Resta inteso altresì tra le parti che la gestione dei ricorso proposti nanti il G.A. ovvero de ricorsi straordinari al Capo dello Stato recanti domanda di risarcimento danni nei confronti dell'Assicurato sarà garantita dalla Civica Avvocatura.

**art. 33 – Continuous Cover**

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

**art. 34 - Clausola Broker**

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

**art. 35 – Regolazione del premio Determinazione del premio**

- a) Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
- b) A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.
- c) Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi all'emissione della relativa appendice.

**Accertamenti e controlli**

- d) L'Assicuratore ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dall'Assicuratore di eseguire gli accertamenti;
- Omissa regolazione**
- e) Qualora il contraente:
    - ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
    - ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
    - dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive;

gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto ( somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

Qualora ricorra quanto previsto al precedente punto 1., l'Assicuratore ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

## CONDIZIONI SPECIALI

(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA)

### a. Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente assicurazione, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

#### a.1 Clausola aggiuntiva all'Art. 12 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici indicati sulla Scheda di Copertura.

#### a.2 Esclusioni Aggiuntive

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** indicato sulla **Scheda di Copertura** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;

#### a.3 Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- I. Progettazione di opere pubbliche così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
- II. Verifica e Validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
- III. Responsabile Unico del Procedimento così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;

Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui a i punti I II, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio aggiuntivo a rilasciare ove necessario o previsto dalla Legge, certificati distinti dalla presente polizza, con Massimali e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata e la durata massima sarà pari a 48 mesi.

- IV. consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- V. le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;
- VI. le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

b. **Estensione Amministratori e Dipendenti ritirati o posti in quiescenza** - A parziale deroga dell'art. 23 cessazione dell'Assicurazione, la presente copertura assicurativa è estesa ai sinistri notificati per la prima volta all'Ente Assicurato durante il periodo di assicurazione e derivanti da atti od omissioni commessi da

Dipendenti e Amministratori dell'Ente assicurato , che hanno terminato la loro attività, anche in data antecedente alla decorrenza della presente polizza, ma comunque non oltre la data di retroattività indicata nella scheda di copertura e fino a un massimo di 5 anni dalla data di decorrenza, per pensionamento, morte o cessazione d'incarico o mandato.

Il limite di indennizzo indicato nella scheda di copertura sarà l'obbligazione massima per cui gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri.

- c. **Estensione limite per costi e spese legali** – A parziale deroga dell'Art. 32 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali le Parti concordano che qualora i costi e le spese sostenute per resistere ad azioni civili promosse da terzi eccedessero il quarto del massimale per sinistro e per anno la parte eccedente andrà ad erodere il massimale per sinistro indicato nella scheda di copertura. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse come da art. 1917 del Codice Civile Italiano.

APPENDICE PROGETTISTA INTERNO

**CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D. LEG.  
163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE**

(GARANZIA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 5 DEL D. LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale n.123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

<b>Contraente/Assicurato</b> (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) (Vedasi allegato)	<b>Codice Fiscale/Partita IVA</b> Vedasi Allegato		
<b>Sede</b> Vedasi allegato	<b>Via /P.zza numero civico</b> Vedasi allegato	<b>CAP</b> Vedasi allegato	<b>Prov.</b> Vedasi allegato
<b>Stazione appaltante</b> Vedasi allegato	<b>Sede</b> Vedasi allegato		
<b>Descrizione opera</b> Vedasi allegato	<b>Luogo di esecuzione</b> Vedasi allegato		
<b>Data prevista inizio lavori</b> Vedasi allegato	<b>Durata prevista fine lavori</b> Vedasi allegato		
<b>Costo complessivo previsto opera</b> € Vedasi allegato	<b>Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l'opera</b> € Vedasi allegato		
<b>Data inizio copertura assicurativa</b> Vedasi allegato	<b>Data cessazione della copertura assicurativa</b> Vedasi allegato		
<b>Broker incaricato:</b>	<b>Rilasciata da</b> ( direzione, agenzia, ecc.)		

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO  
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurato:</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.
<b>Esecutore dei lavori:</b>	il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Legge:</b>	il D.Lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare ancora in vigore.
<b>Luogo di esecuzione delle Opere:</b>	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
<b>Opere:</b>	le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
<b>Premio:</b>	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
<b>Progettista dei lavori:</b>	il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
<b>Regolamento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore
<b>Scheda Tecnica:</b>	la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società/Assicuratore:</b>	l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
<b>Somma assicurata o massimale</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa.
<b>Stazione appaltante o Committente:</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori.
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
<b>Scheda:</b>	quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### **art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

### **art. 2 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo **dipendente** o la pluralità di **dipendenti pubblici** che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **art. 4 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

### **art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

### **art. 6 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.

**art. 7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

**art. 8 - Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

**art. 9 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

**art. 10 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

**art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**art. 12 - Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

**art. 13 - Altre Assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

**art. 14 - Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

**art. 15 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**art. 17 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

**art. 18 - Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**art. 19 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

**art. 20 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**art. 21 - Foro competente**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

**art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro**

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del CODICE CIVILE, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

Art.	1	Oggetto dell'Assicurazione
Art.	5	Rischi esclusi dall'assicurazione
Art.	8	Massimale di assicurazione
Art.	12	Dichiarazioni
Art.	24	Clausola Broker

Data

L'Assicurato o il Contraente

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Alessio Tanepa

APPENDICE ATTIVITA' VERIFICA E VALIDAZIONE

**CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D. LEG. 163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE**

(GARANZIA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 4-BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI)

La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa:

<b>Contraente</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	
<b>Via/Piazza numero civico</b>	
<b>Città</b>	
<b>CAP</b>	
<b>Prov</b>	
<b>Codice Fiscale/Partita Iva</b>	

<b>Assicurato</b>	
<b>Via/Piazza numero civico</b>	
<b>Città</b>	
<b>CAP</b>	
<b>Prov</b>	
<b>Codice Fiscale/Partita Iva</b>	
<b>Ente di Appartenenza</b>	

<b>Descrizione dell'opera</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>

<b>Data prevista di accettazione dell'incarico</b>	<b>Data prevista della fine dei lavori</b>

<b>Importo dei lavori</b>	<b>Massimale assicurato ai sensi di legge:</b>

<b>Data di inizio della copertura assicurativa</b>	<b>Data di cessazione della copertura assicurativa</b>
Data di accettazione dell'incarico di verifica	Come da Art. 6 - efficacia dell'assicurazione comma b)
<b>Broker incaricato</b>	<b>Scoperto/Franchigia</b>

**DEFINIZIONI**

<b>Contraente:</b>	il Soggetto giuridico che stipula la polizza per conto dell' <b>Assicurato</b> ;
<b>Assicurato:</b>	il singolo <b>Dipendente</b> , incaricato della attività di verifica di un progetto, il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
<b>Ente di Appartenenza:</b>	l'Ente facente parte della <b>Pubblica Amministrazione</b> con il quale l' <b>Assicurato</b> abbia un rapporto di servizio;
<b>Assicuratori:</b>	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
<b>Legge / Regolamento:</b>	il D.Lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare in vigore (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207).
<b>Luogo di esecuzione delle Opere:</b>	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
<b>Opere:</b>	le opere oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di copertura.
<b>Premio:</b>	somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	si configura un <b>Sinistro</b> quando all' <b>Assicurato</b> , per la prima volta nel corso del <b>Periodo di Assicurazione</b> , perviene una richiesta di risarcimento nei termini e nei modi stabiliti in <b>Polizza</b> .
<b>Somma assicurata o massimale:</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa.
<b>Stazione appaltante o Committente:</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 163/2006e, committenti dei lavori.
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
<b>Scheda di copertura:</b>	quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> ;

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

**art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, in relazione all'attività di verifica dei progetti di cui agli artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del Codice, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i danni derivanti alla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza del mancato rilievo, non intenzionale, di errori od omissioni del progetto validato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o l'utilizzabilità.

**art. 2 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerata Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante operativa e accreditata ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del Regolamento, che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori di cui all'art. 1. Si applica quanto disposto dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

**art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La presente copertura opera esclusivamente per i danni non intenzionali di cui all'art. 1, prodotti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica, manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 15.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano rispettati i criteri generali, sottostanti all'attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto, di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento.

La presente copertura è efficace purché:

- a) l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 112, comma 5, del Codice e all'art. 47, comma 2, del Regolamento;
- b) l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base di quanto disposto dagli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento;
- c) la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- d) la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- e) l'Assicurato non abbia partecipato, direttamente o indirettamente, alla gara per l'affidamento della progettazione;
- f) il progetto non sia stato eseguito, in tutto o in parte, né la progettazione sia stata coordinata dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, ovvero da società di professionisti o di ingegneria di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente o affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata;
- g) l'esecuzione dei lavori progettati non sia affidata, né la direzione dei lavori né il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione siano stati affidati, ad imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata. Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

**art. 4 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i danni di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

**art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose, ad eccezione di quanto riportato dall'Art. 2. Comma 1, lettera "u" del D.lgs. 152/2008 (danno all'opera);
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
  - ✓ Furto;
  - ✓ Rapina;
  - ✓ Incendio;
  - ✓ smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a insolvenza o fallimento dell'autore del progetto verificato dall'Assicurato;
- n) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- o) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- p) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale;

**art. 6 - efficacia dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'Assicurato;
- b) cessa alla data di rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, purché rientrante all'interno del periodo di polizza così come dichiarato dall'Assicurato e riportato nella scheda tecnica.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

**art. 7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

**art. 8 - Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento.

Detto massimale non può essere inferiore:

- a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di € 500.000,00, per lavori di importo, iva esclusa, inferiore a € 5.278.000,00;
- b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a € 5.278.000,00.

Per opere di particolare complessità il massimale può essere superiore a € 1.500.000,00 fino al 20%

dell'importo dei lavori, con il limite di € 2.500.000,00. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

**art. 9 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

**art. 10 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

**art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**art. 12 - Dichiarazioni**

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente assicurazione.

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

**art. 13 - Decorrenza della copertura**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto premio. Il premio iniziale è riportato nella Scheda Tecnica. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lett. b).

**art. 14 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'attività di verifica della progettazione ovvero l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta dalla Stazione appaltante e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni del progetto validato di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**art. 16 - Cancellazione in caso di sinistro**

Non si applica al presente contratto

**art. 17 – Tacito rinnovo**

Non si applica al presente contratto

**art. 18 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**art. 19 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**art. 20 - Foro competente**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

**art. 21 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

**art. 22 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buonafede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.

**art. 23 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

**art. 24 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.